

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 13/06/2024

### FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 26 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 14 giugno 2018, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto. Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 3.478,85.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito che:

- il contratto contiene una chiara indicazione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ovvero quelli soggetti a maturazione nel tempo;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di gestione non maturate per un importo di €115,00 in quanto di natura recurring;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e delle provvigioni per l'intermediario del credito attesa la loro natura up front; precisa che le commissioni di attivazione hanno la stessa natura giuridica delle spese d'istruttoria e che i costi di intermediazione si riferiscono all'attività di un soggetto terzo posta in essere fino all'erogazione del finanziamento a seguito di una scelta volontaria del cliente. Di conseguenza l'intermediario convenuto non è



l'effettivo accipiens di detto importo e qualsiasi richiesta di rimborso dovrà essere presentata nei confronti di colui che ha effettivamente percepito la somma;

- sostenere la natura non rimborsabile dei costi up front è intervenuta di recente la sentenza della CG n. 555 del 9 febbraio 2023 con la quale si afferma che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione dei soli costi recurring così come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, quest'ultima inapplicabile al caso in esame;

- come ribadito dall' art. 6 bis del DPR 180/1950, che gli intermediari devono indicare in maniera chiara e dettagliata gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che vengono rimborsati in caso di estinzione anticipata per la quota non maturata dal finanziatore al consumatore; nel caso di specie, infatti, l'intermediario convenuto, conformandosi alle Istruzioni e Disposizioni di cui alle norme primarie (125 sexies TUB e art. 180/1950) e secondarie (istruzioni della Banca d'Italia), ha predisposto un modello contrattuale che oltre a indicare tutti i costi del credito prevede il rimborso dei costi recurring e l'irripetibilità dei costi up front.

Per tali motivi l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso. |

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 26 su 72 complessive del piano di ammortamento.

Parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 3.478,85 corrispondente alle commissioni di attivazione, di gestione e relativamente alle provvigioni dell'intermediario del credito.

Ciò premesso, preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito.

Sul punto si evidenzia come i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato.

In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita,





Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione dell'ulteriore quota di € 655,12 per commissioni di intermediazione e di €. 1.684,60 per spese di attivazione, per la somma complessiva di €. 2.339,72 oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013). Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso ]

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.339,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. ]**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI